

**DECRETO CURA ITALIA**  
**DL 18/2020 CONVERTITO IN LEGGE**  
**27/2020**

**MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,  
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROROGA DEI TERMINI  
PER L'ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI**

*DOSSIER FISCALITÀ EDILIZIA*

**MAGGIO 2020**

## SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	2
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ALCUNE FILIERE PRODUTTIVE – ART.61 .....	2
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020– ART.61-BIS.....	2
RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI – ARTT. 60 E 62.....	3
RITENUTE NEGLI APPALTI.....	7
FATTURAZIONE ELETTRONICA .....	7
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ART.63 .....	8
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ART.64.....	9
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI – ART. 66 .....	10
SOSPENSIONE DEI TERMINI DELL'ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI - ART.67.....	10
CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO – ART.68 .....	12
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE – ART.83 .....	13
PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L. – ART.106.....	15
SCHEMA: NUOVE SCADENZE.....	17

## INTRODUZIONE

*Sospensione dei termini degli adempimenti tributari e, per i titolari di partita IVA di piccole dimensioni, anche dei versamenti fiscali relativi a IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione in scadenza a marzo. Sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, proroga dei termini per le assemblee delle società con incidenza sull'obbligo di nomina dei sindaci nelle s.r.l..*

*Queste sono alcune delle misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni adottate, per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, cd "Decreto cura Italia", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, Pubblicata sul SO n.16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020.*

*Su alcuni termini di sospensione è successivamente intervenuto anche il DL 23/2020, cosiddetto "DL liquidità" in corso di conversione in legge – atto n.2461/C), che ne ha ulteriormente prorogato il periodo temporale di applicazione.*

## SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ALCUNE FILIERE PRODUTTIVE – ART.61

Solo ai soggetti operanti in alcune filiere produttive, tra le quali il settore dei servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, viene estesa la **sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, già prevista<sup>1</sup> a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator con sede nel territorio dello Stato.

La **sospensione opera dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 e riguarda anche il versamento dell'IVA di marzo.**

La **ripresa** dei versamenti dovrà avvenire **entro il 31 maggio in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Sul punto si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 che ha indicato i codici ATECO delle attività interessate dalla sospensione.**

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020– ART.61-BIS

In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato inserito l'art.61-bis che recepisce quanto già previsto dal DL 9/2020 in merito ai termini riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 61 del DL 18/2020 e art. 9 del DL 9/2020, vedi anche ANCE "Covid – 19: un Decreto Legge a sostegno di imprese e famiglie nelle zone rosse" - ID N. 38754 del 3 marzo 2020.

<sup>2</sup> Cfr. ANCE "Covid – 19: un Decreto Legge a sostegno di imprese e famiglie nelle zone rosse" - ID n. 38754 del 3 marzo 2020.

In particolare, per tutto il territorio nazionale, viene confermata l'anticipazione al 1° gennaio 2020 dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, previsti dell'art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019), per cui **già da quest'anno viene posticipata, dal 23 luglio al 30 settembre, la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Confermato, inoltre, che, per il 2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

L'art.61-bis del DL 18/2020 posticipa invece al 2021 l'entrata in vigore della disposizione che prevede la messa a disposizione agli interessati della certificazione unica (CU), nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (anch'essa originariamente fissata al 2020 dal DL 9/2020).

### **RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI – ARTT. 60 E 62**

La legge di conversione del D.L. 18/2020 conferma la sospensione dei versamenti relativi al mese di marzo 2020 e degli adempimenti tributari fino a maggio 2020). In particolare:

- per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, viene prevista la **proroga** dal 16 marzo al 20 marzo **dei versamenti** verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all'IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria (art.60).

Al riguardo è successivamente intervenuto l'art.21 del D.L. 23/2020 (cd. "D.L. *Liquidità*" (in corso di conversione in legge – atto n.2461/C), stabilendo che si possono considerare **regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PA, se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Su questa misura l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la **Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020** in cui ha precisato che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Sempre sotto tale profilo, la CM 9/E/2020, confermando quanto già chiarito con la precedente CM 8/E/2020, ribadisce, tra le altre, che la **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali** con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio, con la conseguenza che il versamento di tale tassa si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

*In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., sono stati posticipati al 16 aprile, salvo che per le imprese:*

- *con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020, con riferimento alle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;*
  - *con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell'IVA (scadenti sempre tra l'8 ed il 31 marzo 2020) la sospensione opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti.*
- per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.2 e 5):
- **sospensione dei versamenti** scadenti tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:
    - ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta
    - imposta sul valore aggiunto;
    - contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Questi **versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la **sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, a prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti (art.62, co.3 e 5):
- **sospensione dei versamenti** relativi all'imposta sul valore aggiunto scadenti tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.
- Tali **versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** con ricavi o compensi non superiori a

**euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.7)<sup>3</sup>:

- **non assoggettamento dei ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020, alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 (*ritenute su redditi da lavoro autonomo*) e 25-bis (*ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*) DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Su tale disposizione, è successivamente intervenuto il **DL 23/2020** ("D.L. *Liquidità*", in corso di conversione in legge – atto n.2461/C) che ha **prorogato** il termine della **sospensione al 31 maggio 2020** (dall'originario termine del 31 marzo), **spostando conseguentemente al 31 luglio 2020** (anziché al 31 maggio 2020) **il versamento delle ritenute non operate**.

Resta fermo che i **contribuenti**, che si avvalgono di questa opzione, **devono rilasciare un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il "nuovo" termine del 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- per tutti i **soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle "zone rosse" originarie**, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020<sup>4</sup> (art.62, co.4 e 5):
  - **a prescindere dall'ammontare dei ricavi conseguiti, confermata la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020**, anche relativi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento.

Nello stesso periodo, i sostituti d'imposta non devono operare le ritenute alla fonte, comprese quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (*in pratica, vengono confermate le disposizioni di cui all'art.1 del DM 24 febbraio 2020*).

---

<sup>3</sup> **Va precisato che questa disposizione è stata abrogata dall'art. 19 del DL 23/2020** che ha **ampliato il periodo di sospensione del versamento**, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni, sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il **31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020) **e ha rinviato il relativo versamento, che va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** (e non il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

<sup>4</sup> **Nella Regione Lombardia:** a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. **Nella Regione Veneto:** a) Vo'

La **ripresa** dei versamenti sospesi dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

- per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** (art.62, co.1):
  - **sospensione degli adempimenti tributari** (*diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale*) che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Questi adempimenti **vanno effettuati entro il 30 giugno senza sanzioni**. Tra, come chiarito dalla CM 11/E/2020, rientrano:

- la presentazione della dichiarazione annuale IVA (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
- la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
- la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 maggio);
- la presentazione dell'*esterometro* del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, **in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA**, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

**In ogni caso, il contribuente potrà comunque presentare la dichiarazione IVA o il modello TR alle ordinarie scadenze**, anche nel corso del periodo di sospensione, e, in questo caso, **non sarà preclusa**, al ricorrere di tutte le condizioni, la **liquidazione del rimborso del credito IVA o la sua compensazione**.

Sempre in tema di adempimenti, resta confermata la posticipazione, dal 23 luglio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ribadita anche la proroga, dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per effettuare le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate (già prevista dall'art.1 del DL 9/2020). Sono comprese anche quelle a carico degli amministratori di condominio, per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nell'anno precedente per il recupero edilizio, la

riqualificazione energetica e per lavori antisismici effettuati su parti comuni condominiali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2020, ha fornito alcuni **chiarimenti** per quel che riguarda l'**ambito applicativo** della **sospensione degli adempimenti tributari**.

#### RITENUTE NEGLI APPALTI

In particolare, viene chiarito che **la nuova disciplina relativa ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti** (art.17-*bis* del D.Lgs. 241/1997)<sup>5</sup> **non rientra nel campo di applicazione della sospensione degli adempimenti**.

Pertanto, i nuovi obblighi relativi ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti **sono esclusi solo per i soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti**.

Solo per questi ultimi non vige l'onere di fornire al committente l'elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto, con il dettaglio di tutti i dati richiesti dalla suddetta normativa e, conseguentemente, il committente è esonerato dai nuovi obblighi di controllo e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

**I controlli, chiarisce la C.M. 8/E/2020 riprenderanno «dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto»** (ovvero in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020).

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA

Al riguardo, viene specificato che **l'emissione della fattura «non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi»**.

**Resta, quindi, efficace l'obbligo di emissione della fattura**, in modalità elettronica (e, ove ancora previsto, in modalità analogica), secondo le tempistiche già stabilite nel Decreto IVA (cd. "fattura immediata" entro 12 giorni dall'esecuzione della prestazione, ovvero "fattura differita" entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di documento di trasporto o altro documento idoneo identificativo delle parti)<sup>6</sup>.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che il mantenimento di tale obbligo è funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (ad es. la detrazione dell'IVA o la deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

Tuttavia, **ove non sia effettivamente possibile predisporre ed inviare**

<sup>5</sup> Introdotta dall'art.4 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019.

<sup>6</sup> Cfr. l'art.21 del D.P.R. 633/1972 (cd. "Decreto IVA").



**la fattura, viene ammessa l'esimente di non punibilità relativa allo "stato di forza maggiore"**<sup>7</sup>, fermo restando che viene, in linea generale, demandata al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la valutazione circa la ricorrenza degli elementi di "forza maggiore" nel caso concreto<sup>8</sup>.

Nella situazione attuale, lo "stato di forza maggiore" è stato, di fatto, riscontrato a seguito dei numerosi Provvedimenti normativi adottati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria (tra gli altri, D.P.C.M. 11 e 22 marzo 2020, D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020).

### **PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ART.63**

Ai lavoratori dipendenti con **reddito complessivo inferiore o pari, nell'anno precedente, a 40.000 euro** viene riconosciuto un **premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio non concorre al reddito imponibile del lavoratore ed è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro recupera l'incentivo erogato, attraverso la compensazione<sup>9</sup> con imposte e contributi da versare con F24 ed utilizzando i seguenti codici tributo<sup>10</sup>, denominati entrambi *"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge n. 18 del 2020"*.

- codice "1699" per il modello F24;
- codice, "169E" per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP).

Sul tema, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti con le **C.M. 8/E/2020** e **C.M. 11/E/2020**, e con la **R.M. 18/E/2020**.

In particolare, con la C.M. 8/E/2020 **viene chiarito** che il **beneficio**:

- **compete a prescindere dalla tipologia di contratto** (*full time o part time*).

In presenza di più contratti *part-time*, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore (*cf.* anche la R.M. 18/E/2020, nella quale vengono forniti alcuni esempi di applicazione dell'agevolazione a seconda della tipologia di contratto in essere);

<sup>7</sup> Di cui all'art.6, co.5, del D.Lgs. 472/1997 (che disciplina le sanzioni amministrative in materia tributaria).

<sup>8</sup> Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate, lo "stato di forza maggiore" *«andrebbe comunque accertato mediante Decreto»* (*cf.* anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.180 del 10 luglio 1998).

<sup>9</sup> A tal fine, per il datore di lavoro il recupero del beneficio erogato al lavoratore deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*cf.* anche la R.M. 110/E/2019) e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

<sup>10</sup> I codici tributo sono stati istituiti con la R.M. 17/E/2020.

- **spetta** anche per i giorni nei quali **attività** è stata effettuata in **trasferta**, in **missione** o presso **sedi secondarie** dell'impresa;
- **non viene riconosciuto** per i giorni in cui il lavoratore non ha prestato l'**attività** lavorativa presso la sede di lavoro, ma ha lavorato nella **modalità "telelavoro"** o "**smart working**", **ovvero** è stato **assente per qualsiasi altro motivo** (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc. – *cfr.* anche la R.M. 18/E/2020).

Inoltre, il limite di 40.000 euro, riferito al periodo d'imposta 2019, va calcolato esclusivamente in base al reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF, mentre non rileva il reddito sottoposto a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio i premi di produttività)<sup>11</sup>.

Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante è possibile utilizzare **due criteri alternativi** (*cfr.* la R.M. 18/E/2020), **moltiplicando l'importo di 100 euro per**<sup>12</sup>:

- il **rapporto** tra le **ore ordinarie lavorate** e le **ore ordinarie lavorabili** nel mese di **marzo**;
- il **rapporto** tra i **giorni effettivi di presenza in sede** (indipendentemente dal numero di ore prestate) nel mese di **marzo e quelli lavorabili**.

## CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ART.64

**Viene riconosciuto alle imprese**, solo per l'anno 2020, **un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che l'ambito applicativo del beneficio è stato **esteso alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori** dall'art.30 del D.L. 23/2020 ("*D.L. Liquidità*", in corso di conversione in legge – atto n. 2461/C).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilite le disposizioni applicative del beneficio, così come ampliato dal D.L. 23/2020.

<sup>11</sup> *Cfr.* la C.M. 8/E/2020 e la successiva C.M. 11/E/2020. In particolare, nell'ipotesi di assunzione del lavoratore nel 2020, questi deve fornire al nuovo datore un'autocertificazione in cui attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

<sup>12</sup> I medesimi criteri devono essere utilizzati anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020.

### INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI – ART. 66

Viene prevista una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000**, per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da **persone fisiche ed enti non commerciali**, nei confronti di:

- Stato
- Regioni
- Enti locali territoriali
- Enti o istituzioni pubbliche
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le **erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d'impresa**, si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche<sup>13</sup>.

**Gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti** per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è **deducibile** dal reddito d'impresa, anche ai fini Irap.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella CM 8/E/2020, ciò comporta:

- la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Inoltre, la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

### SOSPENSIONE DEI TERMINI DELL'ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI - ART.67

La legge 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 conferma la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

In merito alla sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello l'Agenzia delle Entrate con la CM 4/E/2020 ha chiarito che essa non riguarda esclusivamente gli uffici degli enti impositori, ma anche gli stessi contribuenti ai quali siano state inviate richieste di regolarizzazione o integrazione delle istanze presentate.

Pertanto, **per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio 2020), i termini per la notifica della risposta**

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 27 della legge 133/1999.

**previsti dalle relative disposizioni e quelli previsti per la regolarizzazione o integrazione delle istanze presentate, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.**

Durante il periodo di sospensione gli uffici dell'Agenzia potranno svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, tuttavia i **termini per fornire risposta al contribuente restano comunque sospesi fino alla fine del periodo di sospensione**, senza che in caso di mancata risposta nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso.

In tema di **accertamenti con adesione**, si ricorda che la CM 6/E/2020, nel riconoscere la sospensione dei termini (di cui agli artt. 67 e 83 del DL 18/2020) e anche alle istanze di accertamento con adesione, in un'ottica di "*collaborazione e buona fede*", invita a svolgere il procedimento di accertamento con adesione, dando priorità alla tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

In questi casi, secondo l'Amministrazione finanziaria, il contraddittorio può avvenire "a distanza" privilegiando l'impiego di posta elettronica certificata, senza però escludere la mail ordinaria qualora il contribuente non disponesse di una Pec, e utilizzando il telefono o l'eventuale strumento di videoconferenza.

Stesso orientamento è confermato nella CM 11/E/2020, secondo la quale, durante il periodo emergenziale, è possibile, anzi "opportuno", concludere **accordi di conciliazione a distanza**. In tal ambito, viene richiamata la CM n. 6/E del 23 marzo 2020 con cui è stato precisato che le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente.

Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art.48 del DLgs n. 546/1992, secondo cui: "*Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia*". Il deposito dell'accordo conciliativo deve essere effettuato tramite il Sistema informativo della Giustizia Tributaria.

In fase di conversione in legge del Provvedimento (discussione al Senato in prima lettura), infine, è stata eliminata la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori, in scadenza entro il 31 dicembre 2020<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> In sostanza introducendo al comma 4 dell'art. 67 il richiamo espresso ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, viene escluso, di fatto, il richiamo al comma 2 del medesimo articolo che disciplina in linea generale la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione.

**CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO – ART.68**

Restano **sospesi i versamenti in scadenza** nel periodo **dall'8 marzo<sup>15</sup> al 31 maggio 2020** relativi a:

- ✓ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- ✓ avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- ✓ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ✓ ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

**Questi versamenti** devono essere **effettuati in unica soluzione** entro il **30 giugno 2020**.

Viene poi spostato al **31 maggio 2020** il termine di **pagamento della rate in scadenza**:

- ✓ **al 28 febbraio 2020**, relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla "rottamazione-ter"<sup>16</sup>.  
Entro il 31 maggio 2020 va pagata, altresì, l'eventuale ulteriore rata con scadenza già prevista a maggio (cfr. la FAQ n.10 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- ✓ **al 31 marzo 2020**, relativa al "saldo e stralcio"<sup>17</sup>.

Con specifico riferimento alla **sospensione**, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, **dei termini di versamento delle cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, l'**Agenzia delle Entrate** ha **fornito chiarimenti**:

- con la **C.M. 5/E/2020, in relazione al confronto con la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il ricorso contro gli atti di accertamento esecutivi** (cfr. il paragrafo successivo, relativo all'illustrazione delle misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - art.83 del D.L. "Cura Italia");
- con alcune **FAQ esplicative** (Agenzia delle Entrate-Riscossione) riguardanti, tra l'altro, i **seguenti aspetti**:
  - **notifica e pagamento delle cartelle** (FAQ 1-2)

<sup>15</sup> Per i soggetti con domicilio o sede legale o operativa nella "zona rossa" originaria (ossia nei Comuni elencati nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

<sup>16</sup> Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.

Cfr. in tal senso anche la FAQ n.9 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

<sup>17</sup> Art. 1, co.190, della legge n. 145/2018. Cfr. in tal senso anche la FAQ n.11 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che non possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

In caso di avvenuta notifica di una cartella, con scadenza dopo l'8 marzo 2020, opera la sospensione del pagamento fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;

- **rateizzazione delle cartelle (FAQ 3-4-5)**

Le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) possono essere rateizzate, con istanza da presentare all'Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per le rateizzazioni già in corso, il pagamento delle rate in scadenza nel predetto periodo è sospeso fino al 30 giugno.

**Anche nel periodo di sospensione, è possibile presentare istanza di rateizzazione delle cartelle all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che invierà le risposte.**

*Tale indicazione assume particolare importanza, specie per quel che riguarda il profilo della regolarità fiscale delle imprese che devono ricevere pagamenti dalla P.A. superiori a 5.000 euro, ovvero partecipare alle gare<sup>18</sup>, poiché consente, anche in questa fase, di ottenere la rateizzazione che, se rispettata (tenuto conto della citata sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno) non penalizza l'impresa, considerata "regolare" a tali fini;*

- **procedure cautelari (FAQ 6)**

Circa l'eventualità di attivare procedure cautelari durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che dall'8 marzo al 31 maggio non verrà attivata nessuna procedura cautelare (es. fermo amministrativo) o esecutiva (es. pignoramento).

## **MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE – ART.83**

Viene confermata **la sospensione d'ufficio, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie<sup>19</sup>.**

E' stata confermata, altresì, **la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.**

---

<sup>18</sup> Cfr. l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 e le disposizioni del *codice degli appalti pubblici* – D.Lgs. 50/2016.

<sup>19</sup> L'originaria sospensione delle udienze era stata operata con il DL 11/2020, con effetto dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 (sono stati successivamente abrogati gli artt.1 e 2 del medesimo DL 11/2020).

Si evidenzia che la citata **sospensione** è stata, poi, **prorogata** sino **all'11 maggio 2020** dall'art.36 del **DL 23/2020** ("*D.L. Liquidità*", in corso di conversione in legge – atto n.2461/C).

Resta fermo che, dal 12 maggio e sino al 30 giugno 2020, i Capi degli Uffici Giudiziari possono stabilire limitazioni al funzionamento dei medesimi Uffici, nonché il rinvio delle udienze civili e penali in data ulteriore rispetto al 30 giugno p.v..

Non rientrano nella sospensione, tra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, quelle nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché quelle nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

Circa la **sospensione** dei **termini** per il **ricorso contro gli atti di accertamento esecutivi**<sup>20</sup>, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 5/E/2020 (riferiti alla sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ma che si ritengono vevoli anche per la proroga della stessa fino all'11 maggio 2020).

Al riguardo, è stato specificato che è **sospeso, per il medesimo arco temporale**, anche il **pagamento** degli **importi** dovuti in relazione ai **medesimi avvisi di accertamento** (entro sessanta giorni dalla notifica, in acquiescenza ovvero, come riscossione provvisoria in presenza di ricorso)<sup>21</sup>.

In base alle considerazioni che precedono, l'Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che **agli accertamenti esecutivi** di cui al citato art.29 (**non ancora affidati all'agente della riscossione**) **non si applica la sospensione dei termini di versamento** (dall'8 marzo al 31 maggio 2020), riferita alle **somme** derivanti dagli **atti di accertamento esecutivi, che siano stati già affidati all'agente della riscossione** (di cui all'art.68 del D.L. "*Cura Italia*").

Inoltre, tenuto conto che, **ai fini della disciplina della riscossione non viene previsto uno specifico termine di pagamento**, l'Amministrazione finanziaria specifica che la **sospensione** dei versamenti si riferisce «*ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato*»<sup>22</sup>.

In sostanza, sulla base dei citati chiarimenti e della proroga intervenuta con il "*D.L. Liquidità*", i **pagamenti delle imposte** (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA) **derivanti da atti di accertamento esecutivi** sono **sospesi** nel modo seguente:

---

<sup>20</sup> Di cui all'art.29 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

<sup>21</sup> Infatti, l'art.29 del D.L. 78/2010, nel disciplinare gli avvisi di accertamento esecutivi, stabilisce che:

- entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, l'interessato deve decidere se pagare le imposte contestate (mediante acquiescenza - ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 218/1997), ovvero presentare ricorso contro l'avviso (versando, in tale seconda ipotesi, gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria);
- in caso di mancato pagamento/effettuazione del ricorso, l'accertamento diventa esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, il recupero delle imposte dovute viene affidato agli agenti della riscossione.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 602/1973.

- dal 9 marzo all'11 maggio 2020, per le somme oggetto di avvisi notificati e non ancora affidati all'agente della riscossione. I termini per il versamento riprendono a decorrere dal 12 maggio 2020;
- dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per i pagamenti relativi ad atti di accertamento già affidati all'agente della riscossione (cartelle di pagamento), per i quali è stata accordata la rateizzazione.

### PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L. – ART.106

Viene confermato il differimento del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all'esercizio precedente (2019)<sup>23</sup>.

In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la convocazione dell'assemblea e l'approvazione del bilancio dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 30 aprile).

Come è evidente, tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).

Infatti, anche tale adempimento deve essere effettuato entro il termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, come stabilito, in accoglimento delle istanze dell'ANCE, dall'art.8, co.6-sexies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020 (cd. "Decreto Milleproroghe 2020" – l'originario termine del 16 dicembre 2019 era stato spostato, di fatto, al 30 aprile 2020)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> **2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza**

(omissis)

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

(omissis)

#### **2478-bis del codice civile - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci**

1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

(omissis)

<sup>24</sup> Cfr. ANCE "Conversione in legge del D.L. Milleproroghe 2020 – Misure fiscali d'interesse" - ID n.38739 del 2 marzo 2020.



In ogni caso, viene previsto che le **assemblee** possono essere **convocate** anche **in data successiva al 30 giugno 2020**, ma **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.

Sul tema, viene prevista, altresì, la possibilità di utilizzare il voto telematico o per corrispondenza nelle assemblee delle s.r.l. (oltre che delle s.p.a., delle s.a.p.a., e delle società cooperative), anche in deroga alle disposizioni statutarie. Anche la stessa assemblea può svolgersi con l'ausilio di mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione dei soci.

SCHEMA: NUOVE SCADENZE

	SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
<b>ADEMPIMENTI TRIBUTARI MAR-MAG 2020</b>	<b>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</b>	<b>Adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</b> <i>(diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale)</i>	<b>30 giugno 2020</b>
<b>VERSAMENTI TRIBUTARI MARZO 2020</b>	<b>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</b> <i>salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020</i>	<b>Versamenti verso PA, in scadenza al 17 marzo 2020</b> , inclusi quelli da effettuare con F24 relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'IVA</li> <li>- alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati</li> <li>- ai contributi previdenziali ed assistenziali</li> <li>- ai premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>16 aprile 2020<sup>25</sup></b>
	<b>Imprese o esercenti arti o professioni con domicilio o sede legale e operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge</b>	<b>Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta</li> <li>- all'IVA</li> <li>- ai contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- ai premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>31 maggio 2020<sup>26</sup></b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
	<b>Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b> <i>(a prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti)</i>	<b>Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'IVA</li> </ul>	<b>31 maggio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio

<sup>25</sup> Il termine originario era fissato al 20 marzo 2020, ma va precisato che, ai sensi dell'art. 21 del DL 23/2020, tali versamenti si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

<sup>26</sup> Considerato che il 31 maggio cade di domenica tale termine si intende spostato al 1° giugno 2020.

	SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
<b>RITENUTE D'ACCONTO</b> <b>MARZO-MAGGIO 2020</b>	Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	<b>Ritenute d'acconto su ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020<sup>27</sup></b> , che i sostituti di imposta devono effettuare ai sensi degli artt.25 ( <i>su redditi da lavoro autonomo</i> ) e 25-bis ( <i>sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari</i> ) del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	<b>31 luglio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio
<b>ADEMPIMENTI E</b> <b>VERSAMENTI TRIBUTARI</b> <b>"ZONE ROSSE"</b> <b>FEBB-MAR2020</b>	Tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle "zone rosse" originarie	<b>Adempimenti e versamenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020</b> , anche relativi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento, versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati	<b>31 maggio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
<b>RISCOSSIONE</b> <b>MARZO-MAGGIO 2020</b>	Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	<b>Versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>cartelle di pagamento</b> emesse dagli agenti della riscossione, <b>avvisi di accertamento esecutivi</b> emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA</li><li>- <b>avvisi di addebito emessi dall'INPS</b></li><li>- <b>ingiunzioni di pagamento</b> emesse dagli enti locali, nonché <b>atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti</b> sia per le entrate tributarie</li></ul>	<b>30 giugno 2020</b> in unica soluzione
		<b>Rata in scadenza al:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>28 febbraio 2020</b>, relativa alla "<b>rottamazione-ter</b>"</li><li>- <b>31 marzo 2020</b>, relativa al "<b>saldo e stralcio</b>"</li></ul>	<b>31 maggio 2020</b>

<sup>27</sup> Si fa presente che l'art. 19 del DL 23/20 Decreto Liquidità (DL 23/2020) ha modificato i termini originariamente fissati dal DL Cura Italia abrogando il comma 7 dell'art. 62 (che prevedeva, in origine, la sospensione nel periodo 7 marzo 2020-31 marzo 2020 dell'effettuazione delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta e la ripresa del versamento delle stesse entro il 31 maggio 2020).

	SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	Tutte le società	<b>Convocazione</b> dell'assemblea ordinaria di tutte le società e la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti)	<b>30 giugno 2020</b>
<b>PROCEDIMENTI GIUDIZIARI</b>	Tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	<b>Udienze civili e penali</b> e sugli atti dei procedimenti, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie e relativi termini procedurali (comprese le impugnazioni)	<b>15 aprile 2020</b>
<b>DICHIARAZIONE DEI PRECOMPILATA 2020</b>	Tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Presentazione <b>dichiarazione dei redditi precompilata</b>	<b>30 settembre 2020</b>
		<b>Trasmissione telematica</b> all'Agenzia delle Entrate dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata <i>(quale quella a carico degli amministratori di condominio per comunicare le spese sostenute nell'anno precedente per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e per lavori antisismici effettuati su parti comuni condominiali)</i>	<b>31 marzo 2020</b>